

N. R.G. 7085/2017



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ANCONA  
Sezione Specializzata Imprese

In composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Giudici;

Dott.ssa Sergio Casarella   Presidente

Dott.ssa Gabriella Pompetti   Giudice rel./est.

Dott.ssa Willelma Monterotti   Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta in primo grado al n. RG 7085/2017, trattenuta in decisione all'udienza del 20/01/2022, scaduti (in data 11/04/2022) i termini di cui agli artt. 190-281 *quinquies* c.p.c., e promossa da:

**FALLIMENTO ALL SALE S.R.L.**, con sede in via Dino Vampa 2/A, Fano, partita IVA 0245382041, in persona del curatore Dott. Alessandro Baioni, con studio in Strada Bruciata n. 14/1, Senigallia, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nathan G. Spicer e Lino Falzarano giusta delega in calce all'atto di citazione depositato in data 30/10/2017, rilasciata in forza di autorizzazione del giudice delegato del 18.2.2016, elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio dell'Avv. Antonella Pianelli in Via Testaferrata n. 16, Senigallia;

-attore-



**GROTTOLI ALESSANDRO** (Cod. Fiscale GRTLSN69C22D542N), rappresentato e difeso dall'avv. LUCIA ROSSI del Foro di Pesaro e presso di lei elettivamente domiciliato in Ancona, Via Giannelli n. 36 (Studio Avv. Domenico D'Alessio) in forza di procura rilasciata su documento informatico ex art. 83 c.p.c. allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24/01/2018;

-convenuto-

**CONTRO**

**RONDINI GIOVANNI** (C.F. RNDGNN63M25D488B), rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Bricca, con Studio in Pesaro, Via Guidi n.30, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Cinelli, in Ancona, Via Marsala n.8, giusta procura alle liti rilasciata su supporto cartaceo, autenticata anche in forma digitale e trasmessa in via telematica, allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24/01/2018;

-convenuto-

**CONTRO**

**COMANDINI ALESSANDRO** (C.F. CMNLSN70A31D488D), rappresentato e difeso, in forza di delega in calce all'atto di citazione notificato, tra loro anche disgiuntamente, dagli avvocati Leonardo Giani e Giorgia De Zorzi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Peter Comandini in Pesaro, Corso XI Settembre, 93;

-convenuto-

**CONTRO**

**SPALLACCI SAURO STEFANO SERGIO** (C.F. SPL SST 65D15 Z401Z), rappresentato e difeso nel presente giudizio, anche in via disgiunta tra loro, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositato in data 24/01/2018, a cui è unito e di cui costituisce parte integrante (**Doc. A**), dagli Avvocati Daniele Vecchi , Emanuele Grippo, Chiara Vedovati e Marcello Migliaccio, tutti del Foro di Milano, nonché dall'Avvocato Maria Laura Sommese del Foro di Ancona, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima, sito in Ancona (60124), Via De Bosis, n. 3;

-convenuto-

**CONTRO**



CONTI MASSIMO, residente in Via Mameli n. 104, Pesaro;

-convenuto contumace-

### Con la chiamata in causa da parte del convenuto Romandini di

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (P.I.00818570012), con sede in Bologna, via Stalingrado n.45, in persona del procuratore *ad negotia* e legale rappresentante pro-tempore Dott. Enzo Frilli (giusta procura speciale rilasciata a rogito Notaio Dott. Tommaso Gherardi di Bologna in data 30/10/2017, rep.87470/8875) rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Scaloni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ancona, via Matteotti n.54, giusta delega posta a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata il 27/04/2018;

-terza chiamata in causa-

**OGGETTO:** "azione di responsabilità ex art. 146 L.F. 2476, 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis e 2407 cod. civ di amministratori e sindaci di s.r.l.; risarcimento del danno"

### CONCLUSIONI

Alla udienza del 20/01/2022 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto.

### FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24-31/10/2017 la Curatela del Fallimento della società All Sale s.r.l. in liquidazione conveniva in giudizio i sig.ri Grottoli Alessandro e Conti massimo – quali membri del cda- e i sig.ri Comandini Alessandro, Rondini Giovanni e Spallacci Sauro Stefano Sergio quali membri del collegio sindacale rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: *"Piaccia all'On.le Tribunale, contrariis reiectis, accertata la responsabilità dei convenuti per causali in narrativa, condannare Comandini Alessandro, Rondini Giovanni e Spallacci Sauro Stefano Sergio in solido a Grottoli Alessandro al risarcimento dei relativi danni nella misura di €1.182.986,34, o quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, anche attraverso la liquidazione equitativa, oltre svalutazione ed interessi; condannare altresì Comandini Alessandro, Rondini Giovanni e Spallacci Sauro Stefano Sergio in solido a Conti Massimo, sempre per le causali in narrativa, al risarcimento dei relativi danni nella misura di €. 217.138,58, o quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, anche attraverso la liquidazione equitativa, oltre svalutazione ed interessi. In ogni caso con la rifusione delle spese, competenze ed onorari di lite, comprese le spese di consulenza tecnica d'ufficio e di parte"* (cfr. conclusioni rassegnate in citazione, confermate e non modificate con la memoria depositata ex art. 183 comma VI n 1 c.p.c.; nel foglio di PC depositato in



data 17/01/2022, e richiamato alla udienza del 20/01/2022, la difesa della curatela ha limitato la richiesta di condanna risarcitoria alla somma di E. 97.177,00 rispetto alla somma di E. 217.138,58 in considerazione delle risultanze della CTU, ed ha concluso testualmente come segue: “ *Piaccia all’On.le Tribunale, contrariis rejectis, accertata la responsabilità dei convenuti per le causali indicate nell’atto di citazione introduttivo del presente giudizio, condannare Comandini Alessandro, Rondini Giovanni e Spallacci Sauro Stefano Sergio in solido a Grottoli Alessandro al risarcimento dei relativi danni nella misura di €1.182.986,34, o quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, anche attraverso la liquidazione equitativa, oltre svalutazione ed interessi; condannare altresì Comandini Alessandro, Rondini Giovanni e Spallacci Sauro Stefano Sergio in solido a Conti Massimo, sempre per le causali in narrativa, al risarcimento dei relativi danni nella misura di €97.177,00, o quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, anche attraverso la liquidazione equitativa, oltre svalutazione ed interessi. In ogni caso con la rifusione delle spese e dei compensi di lite, comprese le spese di consulenza tecnica d’ufficio e di parte”).*

In sintesi e per quanto d’interesse la Curatela attrice contestava:

- all'ex amministratore Grottoli, di aver illegittimamente autorizzato, durante il CdA del 27 giugno 2011, la sottoscrizione di tre distinti contratti con Camm S.r.l. - rivelatisi poi disastrosi per All Sale - pur in assenza del *quorum* costitutivo e deliberativo previsto all'art. 25 dei Patti sociali, nonché in eccesso rispetto ai poteri conferitegli dall'art. 7 dell'Atto costitutivo;
- all'ex amministratore Conti, di aver ritenuto validamente costituite le assemblee del 2 dicembre 2013 e del 23 giugno 2014, e di aver pertanto consentito l'approvazione dei bilanci relativi agli esercizi 2012 e 2013, nonostante il mancato raggiungimento del *quorum* costitutivo e deliberativo previsto - questa volta - per l'assemblea dei soci dall'art. 18 dei Patti sociali, quando invece avrebbe dovuto rilevare la causa di scioglimento della società per l'oggettiva impossibilità di funzionamento dell'assemblea;
- agli ex sindaci, fra cui l'ex Presidente del Collegio sindacale, Alessandro Comandini, di non aver opportunamente vigilato – in violazione degli obblighi di cui all’art. 2403 c.c.- sulla corretta osservanza da parte dell'organo amministrativo delle disposizioni di legge e di statuto, rilevando le predette irregolarità ed opponendosi all'approvazione delle summenzionate delibere consiliari ed assembleari.

Secondo la difesa attorea:

- l'illegittima conclusione dei Contratti Camm era stata la principale causa del dissesto che aveva travolto la All Sale, causandone il fallimento;



- difatti Camm, che da sola assorbiva la pressoché totalità del volume di vendite della All Sale, dopo soli pochi mesi dalla sottoscrizione fra giugno e settembre 2011 dei summenzionati contratti, accumulava un debito di EUR 1.182.986,34 nei confronti di All Sale, debito che quest'ultima non era mai stata in grado di recuperare, tanto più all'esito del fallimento di Camm;
- tale esposizione debitoria aveva determinato un azzeramento del capitale sociale della All Sale già durante l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, di talché l'approvazione dei bilanci 2012 e 2013 - già di per sé irregolare per le eccezioni di cui sopra - non aveva fatto altro che prolungare artificiosamente l'attività di una società in realtà insolvente e decotta, così causando un ulteriore danno alla società e ai suoi creditori, dovuto all'illegittima prosecuzione dell'attività d'impresa fino al fallimento dell'ottobre 2014;
- il predetto danno -quantificato con il criterio della differenza dei netti patrimoniali- ammontava ad E. 217.138,58.

In virtù di quanto precede, il Fallimento attore ha svolto due separate e concorrenti domande risarcitorie.

Come si dirà meglio infra, la prima richiesta di danni, per Euro 1.182.986,34 (importo determinato "quale debito finale di Camm" nei confronti di All Sale: cfr. punto 37 Atto di citazione), è causalmente correlata alla pretesa illegittima stipulazione dei "Contratti Camm", intervenuta tra il 27 giugno 2011 ed il 1° settembre 2011.

La seconda domanda risarcitoria, quantificata in Euro 217.138,58, è invece correlata alla pretesa responsabilità dell'Amministratore Unico *pro tempore*, Sig. Massimo Conti, e dei Sindaci per non aver impedito il "prolungamento artificioso" delle attività di All Sale oltre il 31 dicembre 2011, data a cui "risalirebbe" l'asserita insolvenza di All Sale (cfr. Atto di citazione, par. 35).

Per la quantificazione di tale richiesta risarcitoria, il Fallimento ha utilizzato il metodo della "variazione dei patrimoni netti" (cfr. punto 47) ma lo fa non rispetto allo stato patrimoniale al 2011, bensì rispetto allo stato patrimoniale al 2012.

In proposito, si legge infatti nell'atto di citazione che "il patrimonio netto della soc. All Sale al 31 dicembre 2012 è pari a €137.338,00" e che "il patrimonio netto al 27 10 2014", data del fallimento della società, è pari a - €79.800,00", sicché, la differenza tra tali due patrimoni netti (al 31 dicembre 2012 ed al 27 ottobre 2014) è quantificata nel menzionato importo di Euro 217.138,58.



Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24/01/2018 si costituiva in giudizio il convenuto Grottoli Alessandro rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: *“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, previi i più opportuni provvedimenti e/o declaratorie, e rigettata ogni contraria istanza ed eccezione:*

***In via pregiudiziale di rito:*** - accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa e vista la devoluzione alla competenza arbitrale di cui all’articolo 39 dello Statuto della “All Sale S.r.l.”, l’incompetenza del Giudice adito a conoscere e giudicare la domanda proposta dalla Curatela del Fallimento “All Sale S.r.l.” con ogni consequenziale decisione e/o statuizione; - accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l’intervenuta prescrizione delle azioni promosse in via unitaria dalla Curatela del Fallimento “All Sale S.r.l.” con ogni consequenziale decisione e/o statuizione e/o pronuncia relativamente alla inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità del presente giudizio e per l’effetto rigettare tutte le domande proposte dalla Curatela All Sale s.r.l. nei confronti del sig. Alessandro Grottoli. ***Nel merito,*** respingere, per i motivi di cui in narrativa, tutte le domande ed eccezioni proposte dalla Curatela del Fallimento “All Sale S.r.l.” nei confronti del sig. Alessandro Grottoli perché infondate ed improvate, o con qualunque altra statuizione. In ogni caso con vittoria di spese, competenze, onorari, Cpa, Iva e rimborso spese generali” (cfr. conclusioni rassegnate alle pagg. 36-37 della citata comparsa di costituzione e risposta, confermate e non modificate con la memoria depositata ex art. 183 cpc).

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24/01/2018 si costituiva in giudizio il convenuto Rondini Giovanni il quale rassegnava le seguenti e testuali conclusioni: *“Voglia il Tribunale di Ancona, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, contrariis reiectis: in via pregiudiziale e/o preliminare: dichiarare l’inesistenza della notifica dell’atto di citazione nei confronti del dott. Rondini Giovanni con conseguente estromissione dello stesso dal giudizio. In subordine, ma sempre in via preliminare: dichiarare la nullità dell’atto di citazione introduttivo del presente giudizio per nullità di notifica, con conseguente assegnazione dei termini a difesa in favore del dott. Rondini Giovanni. Sempre in via preliminare: dichiarare l’incompetenza del Tribunale adito, essendo la controversia di competenza del collegio arbitrale ai sensi dell’art. 39 dello statuto All Sale srl. In ulteriore subordine ma sempre preliminarmente: respingere le domande tutte formulate dal Fallimento All Sale srl siccome improcedibili ed inammissibili, per una o più delle ragioni in atto spiegate. In via ulteriormente gradata e nel merito: respingere le domande tutte spiegate dal Fallimento All Sale srl, siccome prescritte o comunque del tutto infondate in fatto ed in diritto. In estremo subordine, nel denegato caso di accoglimento, anche soltanto in parte, della domanda attorea: dichiarare tenuta e condannare la UNIPOL SAI Assicurazioni spa, con sede legale in Bologna, via Stalingrado n.45, Partita Iva: 00818570012, a manlevare e tenere indenne il medesimo dott. Rondini Giovanni*



dal pagamento di qualunque somma, onere e spesa dovesse essere posto a suo carico e comunque da ogni e qualsiasi conseguenza derivante dall'accoglimento –anche soltanto in parte- delle domande spiegate nei suoi confronti. In tutti i casi con vittoria di spese e competenze di lite” (cfr. conclusioni rassegnate alle pagg. 32-33 della citata comparsa di costituzione e risposta, non modificate e confermate con la memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.).

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24/01/2018 si costituiva in giudizio il convenuto Comandini il quale rassegnava le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia l’Ill.mo Tribunale di Ancona, ogni contraria domanda, eccezione o deduzione disattesa, così giudicare: - **in via pregiudiziale di rito**, accertare la propria incompetenza in relazione all’azione di responsabilità sociale ex art. 2393 c.c. in favore della competenza del collegio arbitrale; - **nel merito, in via preliminare**, accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione dell’azione di responsabilità dei creditori sociali ex art. 2394 c.c.; - **nel merito, in via principale**, respingere tutte le domande svolte nei confronti del dott. Alessandro Comandini, siccome manifestamente infondate e indimostrate, per i motivi di cui in narrativa; - **nel merito, in via subordinata**, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una qualsivoglia responsabilità in capo al dott. Alessandro Comandini, individuarne la relativa quota di responsabilità entro cui dovrà essere contenuta la condanna, pronunciando il suo diritto di rivalersi verso le altre parti del giudizio ove richiesto di pagare somme eccedenti tale quota. **In ogni caso: competenze e spese di lite integralmente rifuse”** (cfr. conclusioni rassegnate alle pagg. 14-15 della citata comparsa e mai modificate non avendo la parte depositato la memoria di cui all’art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.).

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24/01/2018 si costituiva in giudizio il convenuto Spallacci rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: “Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare:

(i) **in via pregiudiziale**: per le ragioni indicate in narrativa, dichiarare il difetto di competenza di codesto Ill.mo Tribunale di Ancona, ai sensi dell’art. 38 c.p.c. o, in subordine, il difetto di giurisdizione ai sensi dell’art. 37 c.p.c., per le ragioni indicate in narrativa e, in particolare, alla luce della clausola compromissoria contenuta all’art. 39 dei Patti Parasociali di All Sale (cfr. ns. doc. n. 3 fascicolo Fallimento);

(ii) **in via pregiudiziale e/o preliminare, di rito e di merito**: per le ragioni di cui in narrativa, dichiarare improcedibili e/o inammissibili e/o prescritte le domande, tutte o in parte, svolte dal Fallimento All Sale S.r.l. nei confronti del Dott. Sauro Stefano Sergio Spallacci;

(iii) **nel merito**: rigettare tutte le domande formulate dal Fallimento All Sale S.r.l. nei confronti del Dott. Sauro Stefano Sergio Spallacci siccome inammissibili e infondate, in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa;



(iv) **nel merito, in via di stretto subordine:** per la non creduta e denegata ipotesi di accertamento della responsabilità del Dott. Sauro Stefano Sergio Spallacci per i fatti per cui è causa, in solido con gli altri convenuti, Signori Alessandro Grottoli, Massimo Conti, Alessandro Comandini e Giovanni Rondini, dichiarare le rispettive quote di responsabilità e, per l'effetto, condannare ciascun convenuto e lo stesso Dott. Spallacci al risarcimento del danno limitatamente alla loro accertata quota di responsabilità; ovvero, in estremo subordine, condannare i convenuti a manlevare e tenere indenne il Dott. Sauro Stefano Sergio Spallacci per la loro complessiva quota di responsabilità e, quindi, corrispondergli, in via di regresso, le somme che quest'ultimo dovesse essere condannato a pagare, o avesse pagato, al Fallimento All Sale in misura eccedente la sua accertata e dichiarata quota di responsabilità;

(v) **inoltre:** emettere ogni altro provvedimento, dichiarazione o statuizione del caso, ivi inclusa la pronuncia di condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.;

(vi) **in ogni caso:** con rifusione di spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori come per legge." (cfr. conclusioni rassegnate alle pagg. 50-51 della citata comparsa di costituzione e non modificate non avendo la parte depositata la memoria di cui all'art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.").

Con decreto dell'originario G.I. (dott.ssa Francesca Ercolini) del 25/01/2018 veniva autorizzata la chiamata in causa della Unipol Assicurazioni da parte del convenuto Rondini e fissata la prima udienza per il 29/05/2018 (cfr. decreto in atti).

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27/04/2018 si costituiva in giudizio la terza chiamata Unipol Sai Assicurazioni s.p.a. rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

- **in via preliminare in rito:** dichiarare l'inesistenza e/o nullità della notifica dell'atto di citazione nei confronti del Dott. Giovanni Rondini con conseguente estromissione dello stesso dal giudizio e, pertanto, dichiarare l'inammissibilità della chiamata in causa del terzo.

- Dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito, per le ragioni di cui in narrativa e, altresì, dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità delle domande di parte attrice per tutto quanto sopra esposto;

- **in via principale nel merito:** respingere le domande di parte attrice in quanto prescritte o comunque infondate in fatto ed in diritto per le causali indicate in narrativa, con ogni conseguente ed opportuno provvedimento.

Per l'effetto, respingere la domanda del chiamante in causa proposta nei confronti della Unipolsai Assicurazioni spa, con qualsiasi statuizione;



- **in via subordinata:** nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuta la fondatezza, anche parziale, della domanda attorea nei confronti del Dott. Giovanni Rondini, accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza Unipolsai Professione Edizione 2014 n. 1/2012/122/146855131, per tutte le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, respingere la domanda di garanzia formulata dal chiamante in causa nei confronti della Unipolsai Assicurazioni spa, con ogni opportuna statuizione;

- **in via ulteriormente gradata:** nella denegata e contestata ipotesi in cui venisse ritenuta la fondatezza, anche parziale, della domanda attorea nei confronti del Dott. Rondini, nonché l'ammissibilità e la fondatezza della domanda di garanzia formulata dal chiamante in causa Dott. Rondini, dichiarare la compagnia Unipolsai Assicurazioni spa tenuta a garantire l'assicurato esclusivamente entro i limiti, le condizioni e franchigie della polizza Unipolsai Professione Edizione 2014 n. 1/2012/122/146855131 evidenziate in narrativa e, in ogni caso, per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile alla singola attività svolta dal Dott. Giovanni Rondini, con esclusione della parte di responsabilità che possa derivare dal vincolo di solidarietà tra il chiamante in causa e/o altri co-convenuti. Ferma restando, **in ogni caso**, l'applicazione dello scoperto del 10% con un minimo di €2.500,00 (da imputarsi a carico dell'assicurato) e, comunque, del limite del massimale indicato per l'attività di "membro del collegio sindacale", pari al 30% del massimale previsto in polizza (€1.500.000,00), individuabile in €450.000,00.

Con vittoria di spese e competenze professionali". **In via istruttoria:** si chiede fin d'ora che Codesto Ecc.mo Tribunale Voglia ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., la produzione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi percepiti dal Dott. Giovanni Rondini dal 2011 ad oggi, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di polizza (art.7.10 Condizioni generali). Con ogni più ampia riserva istruttoria" (cfr. conclusioni rassegnate alle pagg. 13-16 della citata comparsa di costituzione e risposta e confermate e non modificate con la memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.).

Alla prima udienza del 29/05/2018 il G.I. (dott.ssa Ercolini) così decideva: "Il Giudice dato atto verificata la ritualità della notifica dichiara la contumacia di Conti Massimo; rilevato che la notifica dell'atto di citazione a Rondini Giovanni ha raggiunto il suo scopo e che la parte ha rinunciato ad un eventuale termine a difesa, assegna i termini richiesti e rinvia per la eventuale ammissione dei mezzi istruttori all'udienza dell'11.6.2019 h. 10,30".

Si procedeva, quindi, alla trattazione (con la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c.) e alla istruzione della causa.

Con ordinanza del 01/10/2019 il precedente G.I. – previa correzione degli errori contenuti nel verbale di udienza del 11/06/2019 come da istanza delle parti- rigettava le richieste di prova per testi avanzate



dalle difese di parte attrice e del convenuto Rondini e non disponeva l'ordine di esibizione richiesto dalla difesa del convenuto Spallacci e disponeva CTU (cfr. ordinanza in atti).

Con DP n. 249/2019 veniva designato quale nuovo G.I. il Giudice dott.ssa Pompetti Gabriella (cfr. decreto del 22/10/2019).

Con ordinanza emessa in data 22/11/2019 (a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 08/11/2019) – rigettate le richieste di revoca della precedente ordinanza- si confermava l'ammissione della CTU ma veniva integralmente riformulato il quesito peritale (cfr. ordinanza in atti che ivi si richiama e conferma integralmente).

Il CTU nominato, dott.ssa Simona Amodio (che prestava il giuramento alla udienza del 09/01/2020) depositava il proprio elaborato (tenuto conto della sospensione dei termini a causa dell'emergenza Covid-19) in data 26/06/2020 e in data 24/07/2020 depositava la relazione finale contenente anche le risposte alle osservazioni dei Consulenti delle parti.

La causa giungeva così alla udienza del 20/01/2022 ove – fatte precisare le conclusioni- venivano assegnati i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. e all'esito la causa veniva trattenuta in decisione (alla udienza del 11/11/2021 – fissata per la precisazione delle conclusioni- veniva disposta la comparizione personale delle parti ex art. 185 c.p.c. posto che era stata formulata una proposta transattiva; alla successiva udienza del 18/11/2021 i procuratori delle parti, non comparse, chiedevano un rinvio di un paio di mesi per verificare la possibilità di trovare un accordo stragiudiziale; alla udienza del 20/01/2022 le parti davano atto del mancato raggiungimento dell'accordo. Secondo quanto affermato dai convenuti il fallimento attore ha rifiutato la proposta transattiva proposta dai sindaci ma non sono state esplicitate le ragioni del rifiuto da parte della Curatela).

Infine si dà atto che il Giudice relatore è stato in congedo dal 28 luglio al 19 settembre del 2022.

Orbene ciò sinteticamente (ma doverosamente riportato) e passando all'esame della controversia -in primo luogo- vanno esaminate e decise le diverse eccezioni preliminari sollevate dai convenuti.

Innanzitutto va rigettata, perché infondata, l'eccezione di difetto di giurisdizione e/o competenza dell'AGO per essere la controversia devoluta al collegio arbitrale sollevata dai convenuti in forza dell'art. 39 dei patti sociali della società All Sale s.r.l.

Sul punto è sufficiente richiamate il principio, enunciato dalla Suprema Corte, secondo cui, in caso di fallimento di una società, la clausola compromissoria contenuta nello statuto della stessa non è applicabile all'azione di responsabilità proposta dal curatore nei confronti degli amministratori ai sensi dell'art. 146 della legge fall. (cfr. principio affermato dalla S.C. con la sentenza del 12/ 09/2014, n.



19308 e ribadito con la sentenza del 2018 n. 28533): tale principio trova infatti giustificazione nel contenuto unitario ed inscindibile della predetta azione (come costantemente affermato dalla S.C. vedasi fra le tante Cass. n. 10378/2012), quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale previsto a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali, nel quale confluiscono, con connotati di autonomia e con la modifica della legittimazione attiva, sia l'azione prevista dall'art. 2393 cod. civ. che quella di cui all'art. 2394 cod. civ., in riferimento alla quale la clausola compromissoria non può operare, per il semplice fatto che i creditori sono terzi rispetto alla società.

Come è noto spetta al Curatore, quando esercita l'azione ex art.146 1.f., di formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità (contrattuale) di questi verso la società (art. 2392 c. c.), quanto a quelli della responsabilità (extracontrattuale) verso i creditori sociali (art. 2394 c.c.),

L'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146, comma 2, legge fall. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali: essa implica una modifica della legittimazione attiva, ma non dei presupposti delle rispettive azioni (Cass.19340/2016).

In particolare, il curatore acquista ex art. 146 I.f. la legittimazione ad esercitare le stesse azioni che prima del fallimento spettavano separatamente alla società ed ai creditori sociali, che trova la sua giustificazione in una precisa scelta legislativa di carattere eminentemente pratico: la frequente affermazione secondo cui, in caso di fallimento l'azione di responsabilità si esercita in forma unitaria ed inscindibile riguarda unicamente la legittimazione cumulativa non potendo evidentemente il curatore esercitare separatamente tali azioni al fine di conseguire due volte il ripristino del patrimonio della società fallita.

Tali azioni mantengono presupposti, natura giuridica e caratteri diversi ed autonomi e rimangono distinte, ma la mancata specificazione del titolo, lungi dal determinare indeterminatezza della domanda, fa presumere, in assenza di un contenuto anche implicitamente diretto a far valere una sola delle azioni, che il curatore abbia inteso esercitare, come specificamente consentito dall'art. 146 I.f., congiuntamente entrambe le azioni (cfr. in motivazione diffusamente Cass. 2019 n. 23452).

Orbene -nel caso in esame- il ricorso al Tribunale consente di ritenere che la Curatela attrice ha inteso avvalersi della disciplina processuale dell'azione dei creditori, ritenendo più favorevole la sottoposizione della controversia al giudice ordinario, piuttosto che, in ipotesi, al giudice arbitrale.



La suddetta specificazione (ovvero la qualificazione della domanda attorea ai sensi dell'art. 2934 c.c.) rileva anche ai fini dell'esame dell'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dai convenuti.

Tutti i convenuti – con una difesa sostanzialmente unica- hanno dedotto che nel caso in esame – secondo la stessa prospettazione attorea- il dies a quo era da individuarsi nella data di stipulazione dei contratti e comunque nel 2011 anno in cui si era manifestata l'insufficienza patrimoniale.

L'assunto non è fondato.

Come è noto l'azione di responsabilità è disciplinata dall'art. 2394 c.c (vedasi l'art. 2407 c.c. per i sindaci) dettato per le s.p.a. sotto il titolo "responsabilità verso i creditori sociali": disciplina, quest'ultima, che, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, è ritenuta applicabile anche per le società a responsabilità limitata per via interpretativa ed è oggi direttamente riferita alla s.r.l. per effetto delle integrazioni apportate all'art. 2476, sesto comma, cod. civ. dal Codice sulla crisi di impresa (cfr. fra le tante anche in motivazione, Cass. 2019 n. 28613).

A tal riguardo è bene rammentare che

- secondo l'art. 2394, comma 2, c.c., l'azione può essere proposta «quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti» e tale momento coincide, in via di presunzione semplice fondata *sull'id quod plerumque accidit*, con la dichiarazione di fallimento, mediante lo spossamento del debitore e la presa in consegna delle attività da parte dell'organo della procedura, mentre che tale presunzione non esclude come, in concreto, il deficit si sia manifestato in un momento anteriore, gravando tuttavia il relativo onere probatorio su chi allega la circostanza e fonda su di essa un più favorevole inizio del decorso della prescrizione (cfr. Cass. 2020 n. 15839; Cass. 29 dicembre 2017, n. 31204, non massimata, ed altre ivi citate);
- la responsabilità degli amministratori e dei sindaci della società verso i creditori si ricollega a un'insufficienza del patrimonio sociale, imputabile a colpa degli stessi. Per l'accertamento del dies a quo del termine di prescrizione, che decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ([art. 2935 c.c.](#)), deve tenersi conto del citato [art. 2394 c.c., comma 2.](#) La nozione di insufficienza patrimoniale si desume dalla lettera dell'[art. 2394 c.c.](#), ed è comunemente individuata nella eccedenza delle passività sulle attività, ovvero sia in una situazione in cui l'attivo sociale, raffrontato ai debiti della società, è insufficiente al loro soddisfacimento.



Si è sottolineato che tale situazione non coincide con la perdita integrale del capitale sociale, dal momento che quest'ultima evenienza può verificarsi anche quando vi è un pareggio tra attivo e passivo e, quindi, tutti i creditori potrebbero trovare di che soddisfarsi nel patrimonio della società. D'altra parte l'insufficienza patrimoniale è una condizione più grave e definitiva della mera insolvenza, indicata dalla [L. Fall., art. 5](#), come incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, potendosi una società trovare nell'impossibilità di far fronte ai propri debiti ancorché il patrimonio sia integro, ovvero, all'opposto, presentare un'eccedenza del passivo sull'attivo, pur permanendo nelle condizioni di liquidità e di credito richieste per continuare ad operare.

Il momento in cui si verifica l'insufficienza del patrimonio, dunque, non coincidendo con il determinarsi dello stato di insolvenza, può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento o all'assoggettamento dell'impresa alla liquidazione coatta amministrativa

- quindi, la nozione di insufficienza patrimoniale si ricollega alla garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c., costituita dal patrimonio della società, ed essa rappresenta un mero fatto contabile, che si verifica quando il patrimonio della società presenti una «eccedenza delle passività sulle attività, ovverosia [in] una situazione in cui l'attivo sociale, raffrontato ai debiti della società, è insufficiente al loro soddisfacimento»( per tutte, Cass. 2020 n. 15839, Cass. 22 aprile 2009, n. 9619 e 28 maggio 1998, n. 5287);
- Infatti, se è vero che l'insolvenza si può manifestare (e normalmente si manifesta) prima del fallimento (o dell'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza), è anche vero che insolvenza e insufficienza patrimoniale sono due situazioni che non coincidono. Se vi è credito, può aversi insufficienza patrimoniale senza insolvenza e, d'altro canto, l'incapacità di fare fronte alle obbligazioni con mezzi normali non postula che il passivo sia superiore all'attivo;
- atteso il generale disposto dell'art. 2935 c.c., costituisce principio consolidato che «la prescrizione dell'azione ex art. 2394 c.c., pur quando esercitata dalla procedura, decorre dal momento in cui l'attivo si sia palesato in modo oggettivamente percepibile da parte dei creditori come inidoneo a soddisfarli: non si tratta di aprire la strada ad un soggettivismo psicologico, ma della valutazione astratta di conoscibilità: non già mero fatto soggettivo di conoscenza del danno da parte del titolare dell'azione, bensì rilievo del dato oggettivo della sua conoscibilità da parte dei terzi creditori, posti così nella condizione di poter esercitare il proprio diritto» (così, in motivazione, Cass. 29 dicembre 2017, n. 31204, non massimata);



- Con tale interpretazione il termine "risultare contenuto nella norma ora citata (*"l'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti"*)" viene letto in chiave oggettiva, come sinonimo di "manifestarsi", e ciò essenzialmente per la ragione che, fino a quando i creditori non sono in grado di venire a conoscenza della situazione da cui potrebbe derivare loro pregiudizio, essi non sono nella condizione di esperire l'azione posta a loro tutela e non avrebbe quindi senso far decorrere la prescrizione. È, in altri termini, più appropriato, rispetto al significato proprio delle parole, ritenere che la manifestazione della insufficienza patrimoniale richieda soltanto una situazione oggettivamente conoscibile;
- Nell'ambito di tale interpretazione, il nodo problematico riguarda la ricerca di criteri e parametri di riferimento che consentano l'esatta determinazione del momento in cui l'insufficienza patrimoniale può manifestarsi. A questo scopo un primo, comune punto di partenza è costituito dal costante riferimento al momento della dichiarazione di fallimento: essendo, infatti, nella pratica il fallimento la sede normale in cui l'azione contemplata dall'[art. 2394 c.c.](#), viene esercitata, torna utile servirsi di tale momento come primo possibile punto di riferimento rispetto al quale collocare nel tempo la manifestazione dell'insufficienza patrimoniale. Quindi, il punto di emersione della situazione di insufficienza patrimoniale può coincidere con la data di dichiarazione del fallimento: con la sentenza dichiarativa di fallimento può risultare conoscibile per la prima volta il preesistente stato di eccedenza delle passività in cui si trova la società. In questo caso, dunque, la prescrizione decorrerebbe dalla medesima data. In tale prospettiva, in alcune sentenze si è espressamente affermata una presunzione (di carattere, comunque, relativo) di coincidenza tra data di dichiarazione di fallimento e giorno di inizio della prescrizione dell'azione dei creditori, salva la possibilità di dare prova dell'emersione dello stato di insufficienza patrimoniale in un momento diverso. Come si è sopra sottolineato, infatti, la predetta coincidenza non è affatto automatica, avendo la dichiarazione del Giudice ad oggetto non lo stato di insufficienza patrimoniale, ma la diversa situazione dell'insolvenza. Altrettanto semplice è l'ipotesi in cui l'insufficienza patrimoniale si manifesti successivamente alla sentenza dichiarativa del fallimento; lo sbilancio patrimoniale negativo potrebbe essere scoperto soltanto nel corso della procedura fallimentare, o, addirittura, potrebbe verificarsi (e manifestarsi) proprio durante le operazioni di realizzo delle poste attive del patrimonio (le quali, nel corso della procedura, potrebbero perdere



drasticamente di valore in virtù della mutata prospettiva dell'impresa). Più problematica è l'individuazione del momento di esteriorizzazione dell'insufficienza patrimoniale antecedente il fallimento.

La Suprema Corte ha anche affermato (vedasi ad esempio Cass. 25.7.2008, n. 20476) che un bilancio di esercizio, che segnali una situazione patrimoniale in negativo, è idoneo a rendere manifesto lo stato di incapacienza patrimoniale. È noto, infatti, che il bilancio ha natura pubblica e che, a seguito del deposito, consente ai terzi di conoscere la consistenza patrimoniale della società. Altrettanto indubbia è la sua opponibilità *erga omnes* e la capacità di operatori, anche non particolarmente qualificati, di leggerlo adeguatamente o comunque di evincerne uno sbilancio del patrimonio netto. A tale proposito – sempre la Suprema Corte ha rilevato che l'insufficienza patrimoniale costituisce una situazione oggettivamente conoscibile, che si verifica, oltre che nell'ipotesi di infruttuosa esecuzione da parte di tutti i creditori e di proposte di concordato giudiziale e stragiudiziale remissorio, anche con riferimento alle risultanze del bilancio finale di liquidazione e del bilancio di esercizio, quando non vi siano poste suscettibili di sottovalutazione;

- si è infine precisato che non può attribuirsi rilievo decisivo alla perdite desumibili dai bilanci di esercizio, seppure risalenti. L'insufficienza patrimoniale implica invero l'esistenza di una condizione di squilibrio patrimoniale grave e definitiva, che, dipendendo dall'insufficienza della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 cod. civ.(Cass.13378/2014), comporta che siano indicate le risultanze complessive del bilancio ed in particolare l'ammontare del patrimonio netto da esso emergente(Cass. 9619/2009). In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste dunque una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapacienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se non per vizi motivazionali che la rendano del tutto illogica o lacunosa(Cass.24715/2015).

Orbene applicando i superiori principi al caso in esame discende che il *dies a quo* non può individuarsi nella data di stipula dei cd. contratti Camm.

Né può essere individuato nel bilancio del 2011.



Sul punto il CTU ha analizzato la situazione generale della società All Sale, per come emerge dai documenti disponibili, in specie dai bilanci degli esercizi 2011, 2012 e 2013 versati in atti (cfr. all.ti 13, 14 e 15 alla citazione), ed ha accertato (con metodo analitico e privo di vizi logici e metodologici ed è pienamente condivisa e fatta propria da questo Tribunale) che (vedasi pagg. 70 e ss della relazione definitiva depositata in data 24/07/2020):

- Non consta che alla data del 27.06.2011 la società All Sale (costituita nel giugno del 2011) fosse in stato di insolvenza (cfr. in particolare pag. 67 della CTU a cui si rinvia; si rammenta che la All Sale S.r.l. ha operato per poco più di tre anni, dalla costituzione nel giugno 2011 al fallimento, dichiarato dal Tribunale di Pesaro con sentenza depositata in data 21.10.2014);
- al 27.06.2011 i conferimenti a titolo di capitale sociale sottoscritto erano già stati liberati per euro =637.500=; la quota di conferimenti liberata in danaro all'atto della sottoscrizione con versamento presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, è indicata nell'atto costitutivo come pari ad euro 37.500=.
- Dal verbale della riunione di insediamento del collegio sindacale, del 27.06.2011, risulta che la cassa contanti non fosse stata ancora istituita;
- Quanto agli effetti della perdita sul bilancio e sugli equilibri patrimoniali della società, occorre considerare che il 25.10.2012 essa è stata integralmente ripianata dall'assemblea dei soci, unitamente alla ulteriore perdita riscontrata nel primo semestre del 2012, attingendo a versamenti in conto capitale effettuati in precedenza dai soci, nonché alla riserva sovrapprezzo disponibile, e riducendo inoltre il capitale sociale, che, all'esito della delibera stessa risulta fissato nel nuovo e minore importo di euro =36.660=, come risulta dal verbale della riunione convocata per provvedere agli adempimenti di cui agli artt. 2482-ter/2484 c.c. (doc. 3 del fascicolo di parte attrice, pagg. 22-ss.).
- Dopo la copertura della perdita pregressa, l'esercizio 2012 si è chiuso con un risultato economico di segno positivo per euro 10.628=, e un patrimonio netto pure positivo (per euro 137.338).
- Quindi, se si guarda alla perdita di esercizio del 2011, e alle dinamiche del patrimonio netto, l'adozione dei rimedi di cui all'art. 2482-ter c.c. ha in effetti consentito il ripristino di una situazione compatibile con la prosecuzione dell'attività, sia pure in dimensione ridotta (pag. 70);



- dopo la copertura delle perdite del precedente esercizio, la situazione di All Sale era migliorata, e sulla base del bilancio del 2012 la società appariva in grado di far fronte alle obbligazioni in essere;
- l'insolvenza di All Sale si sia manifestata irreversibilmente ed inequivocabilmente nel 2013 (cfr. pag. 70 e 75 e ss della CTU; alla pag. 79 il CTU conclude: "Considerato che i dati del bilancio al 31.12.2013 risultano in peggioramento rispetto al 2012, con riduzione particolarmente evidente in termini di margine di struttura (l'indicatore, che pone in luce la solidità patrimoniale, assume valore negativo), e viste le perduranti, reiterate inadempienze di All Sale agli obblighi di pagamento fiscali, e le crescenti difficoltà nel recupero di crediti di rilevante entità, nonché il mancato regolare pagamento dei propri debiti di fornitura, si ritiene che l'insolvenza di All Sale si sia manifestata irreversibilmente ed inequivocabilmente nel 2013").

Quindi individuato il dies a quo per il computo della prescrizione — pacificamente quinquennale ai sensi degli artt. 2407, 2394 cod.civ. — nella esteriorizzazione dell'insufficienza patrimoniale della società (che poteva essere oggettivamente percepita dal ceto creditorio) risalente se non alla data di dichiarazione di fallimento a quella di approvazione del bilancio del 2013 l'azione esercitata dalla curatela attrice (vedasi anche lettera del 20/03/2017 interruttiva della prescrizione depositata dalla curatela attrice in allegato alla memoria di cui all'art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. sub doc. n. 19).

Va respinta anche l'eccezione di difetto di legittimazione e autorizzazione in capo al curatore sollevata dalla difesa del convenuto Spallacci secondo cui "l'autorizzazione all'azione *non appare essere stata autorizzata, ai sensi dell'art. 31 L.F., dall'autorità giudiziaria (nel caso di specie, dal Giudice Delegato), quantomeno con riferimento alla domanda risarcitoria per Euro 1.182.986,34*"

A tal riguardo è sufficiente rilevare che secondo il pacifico orientamento della S.C. "L'autorizzazione a promuovere un'azione giudiziaria, conferita dal giudice delegato al curatore del fallimento, si estende, senza bisogno di specifica menzione, a tutte le possibili pretese ed istanze strumentalmente pertinenti al conseguimento dell'obiettivo del giudizio cui si riferisce" (cfr. anche in motivazione fra le tante Cass. 2020 n. 24651).

Orbene nel caso in esame l'autorizzazione è stata ritualmente rilasciata dal GD in data 18/02/2016 e ritualmente depositata in atti.

Va rigettata, infine, anche l'eccezione di inesistenza della notifica dell'atto di citazione sollevata dal convenuto Rondini Giovanni.

Sul punto la difesa di quest'ultimo (vedasi pag. 2 della comparsa di costituzione) ha ipotizzato che l'avviso di giacenza del plico fosse stato immesso ad un indirizzo diverso da quello del Rondini (Via



della Giustizia n. 32) e che quindi quest'ultimo non ne aveva avuto mai conoscenza (aveva avuto notizia della citazione solo informalmente dagli altri convenuti).

Dalla documentazione versata in atti emerge che l'atto di citazione è stato notificato al Rondini a mezzo posta presso l'indirizzo di Fano Via della Giustizia n. 32; indirizzo che lo stesso cita essere corrispondente alla propria residenza come chiaramente indicato nella comparsa di costituzione (La difesa del convenuto non ha depositato il proprio certificato di residenza anagrafica).

Sempre dall'originale di notifica (depositato dalla curatela attrice in data 28/05/2018 e mai contestata né impugnata per querela di falso) ed in particolare dall'avviso di ricevimento emerge che l'ufficiale postale – stante l'assenza del destinatario- abbia provveduto a tutti gli adempimenti previsti dalla legge (ovvero l'avviso in cassetta corrispondente dello stabile in indirizzo e la spedizione della raccomandata) e la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza in data 31/10/2017.

Per cui la suddetta notifica è perfettamente valida (si evidenzia altresì che il convenuto si è ritualmente e tempestivamente costituito in giudizio e alla prima udienza ha dichiarato di rinunciare al termine a difesa pure richiesto in comparsa. A tal proposito è utile richiamare quanto affermato dalla S.C. da ultimo con la sentenza del 2022 n. 26511 secondo cui: *"L'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa").*

Orbene – rigettate le eccezioni preliminari- è possibile passare all'esame del merito delle domande attoree.

A tal fine è opportuno precisare che si terrà conto esclusivamente dei fatti allegati nel rispetto dei termini deputati alla fissazione del *thema decidendum* (e quindi – con riferimento all'attore- ai fatti dedotti nell'atto di citazione che non è stata integrata con la memoria depositata ex art. 183 comma VI



n. 1 c.p.c. che contiene esclusivamente la replica alle eccezioni preliminari sollevate dai convenuti. Ne consegue l'inammissibilità delle deduzioni e delle contestazioni perché nuove contenute negli scritti difensivi successivi ed in particolare nella comparsa conclusionale depositata dalla difesa attorea; vedasi l'asserita violazione da parte del Marchionni dell'art. 2391 c.c.).

Come in parte già anticipato la curatela attrice ha contestato al convenuto Grottoli l'aver, da solo, deliberato alla riunione del CdA del 27.6.2011 di sottoscrivere i tre contratti con la società Camm srl oggetto della causa, in difetto del quorum deliberativo previsto dall'art. 25 dei patti sociali, e di aver quindi sottoscritto i medesimi contratti in violazione dei limiti di mandato previsti all'art. 7 dell'atto costitutivo della All Sale srl, in quanto *"i rispettivi valori del contratto estimatorio del 27.6.2011, del contratto di fornitura dell'1.7.2011 e del contratto di prestazione servizi dell'1.9.2011 superavano abbondantemente il limite di €50.000,00 posto dal richiamato art. 7"*, e *"la durata del contratto di fornitura era di tre anni, ben oltre la durata massima di un anno contemplata sempre dall'art. 7 dell'atto costitutivo"* (cfr. in particolare punto n. 36 della pag. 11 dell'atto di citazione).

L'assunto è infondato.

Come accertato dal CTU sulla base della documentazione versata in atti emerge che Alessandro Grottoli è stato componente del Consiglio di Amministrazione di All Sale Srl, con funzioni di consigliere delegato, nel periodo compreso tra la costituzione della stessa società (giugno 2011) e la cessazione volontaria dalla carica, avvenuta per dimissioni portate a conoscenza dell'assemblea dei soci il 25.10.2012, e iscritta al Registro delle Imprese in data 25.11.2012.

In particolare, come risulta dall'art. 7 dell'atto costitutivo (doc. 3 del fascicolo di parte attrice, pag. 3), stipulato per atto pubblico a rogito del notaio dott. Massimo Spinazzola il 15.06.2011 ed iscritto al Registro delle Imprese in data 23.06.2011 (cfr. visura storica di All Sale Srl, doc. 2 del fascicolo di parte attrice, pag. 3), all'atto della costituzione della società All Sale Srl il sig. Alessandro Grottoli è stato nominato componente del CdA della stessa società, con il ruolo di consigliere delegato (secondo l'atto costitutivo, All Sale era amministrata da un consiglio composto da due amministratori, e presieduto, sempre per previsione contenuta nel citato art. 7, dall'altro consigliere delegato nominato nella stessa sede, sig. Mauro Marchionni. Nel corso dell'assemblea dei soci di All Sale del 25.10.2012 (il cui verbale è stato redatto per atto pubblico dal notaio dott. Spinazzola (doc. 3 allegato alla citazione, pag. 22), il Presidente del CdA della società ha dato, tra l'altro, atto dell'intervenuta presentazione, da parte del sig. Grottoli, di dimissioni irrevocabili dall'incarico di amministratore, confermate a verbale dall'interessato ed accettate dalla società. La cessazione dalla carica veniva quindi iscritta al Registro



delle Imprese in data 13.11.2012 (cfr. visura storica di All Sale, doc. 2 del fascicolo di parte attrice, pagg. 14-15).

Ciò precisato – in relazione all'addebito specifico di cui sopra- la S.C. ha affermato che *“La delibera del consiglio di amministrazione di una società per azioni che sia stata adottata con il voto di uno solo degli amministratori, a seguito dell'astensione da parte degli altri due componenti partecipanti alla riunione del consiglio stesso, per conflitto di interessi con la società, non può considerarsi inesistente ne' invalida per difetto della consistenza numerica idonea a costituire un "collegio", atteso che, in base ad un principio generale della società per azioni enunciato nell'art. 2373 cod. civ., con riferimento all'assemblea dei soci, ma applicabile analogicamente anche alle deliberazioni del consiglio di amministrazione (artt. 2388, 2391 cod. civ.) - nel "quorum" costitutivo del collegio, a differenza che nel "quorum" deliberativo, vanno computati anche i soggetti che si trovino in conflitto di interessi con la società”* (cfr. anche in motivazione Cass. 1991 n. 10864).

In particolare, la S.C. ha ritenuto che: l'art. 2388 c.c., con l'art. 2380, cpv, c.c., stabilisce dunque che, in caso di amministrazione pluripersonale, l'attività deliberativa, relativa agli atti di gestione e alle altre attribuzioni proprie degli amministratori, deve essere esercitata collegialmente, perché investito della funzione è il collegio nella composizione prescritta dall'ordinamento giuridico e non i singoli componenti individualmente considerati. Da qui la necessità affinché l'atto sia riconducibile allo schema normativo della delibera, che tutti i soggetti legittimati ad intervenire partecipino alla sua formazione secondo il modello dell'atto collegiale, qual'è regolato nella società per azioni.

Ma esercizio collegiale significa non già che la delibera debba essere espressione del voto di tutti i componenti dell'organo, bensì che essa debba essere formata con l'osservanza delle regole della collegiabilità, che richiedono come momento preminente quello della conferenza personale. Ed è appunto in questo senso che la delibera si intende in ogni caso riferita al collegio nella sua unità, comprensiva degli astenuti e dei dissenzienti. Interpretato in tale contesto, il significato dell'art. 2388, già richiamato, è che, ai fini del quorum costitutivo, è necessaria "la presenza della maggioranza degli amministratori in carità", salvo che l'atto costitutivo non richieda un maggior numero di presenti, e che, ai fini del quorum deliberativo, è necessaria "la maggioranza assoluta" dei presenti, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo. Come si può desumere anche dall'art. 2391 primo e terzo comma c.c., dalla deliberazione vera e propria, che si esprime mediante votazione, va, dunque, distinta la partecipazione alla riunione, per la quale si richiede un numero di soggetti idoneo a costituire un collegio, computando, ai fini della regolare costituzione, anche coloro che siano in conflitto di interesse con la società. Ciò può desumersi, in via di analogia, dal testuale tenore dell'art. 2373, dettato



per regolare il conflitto di interessi tra assemblea e socio, ma espressione di un principio generale della società per azioni: quello secondo cui nel quorum costitutivo, a differenza che nel quorum deliberativo, vanno computati anche coloro che si trovino in conflitto d interessi con la società, per assicurare, per un verso, che la delibera, anche se adottata con un numero di voti esiguo ma imparziale, risulti sempre conforme all'interesse sociale e, per altro verso, che non sia paralizzata, attraverso il meccanismo delle astensioni, la volontà degli organi sociali. Considerazione, questa, indubbiamente vera per l'assemblea dei soci (secondo il consolidato orientamento di questa Corte l'[art. 2369, comma terzo, c.c.](#), il quale stabilisce che l'assemblea ordinaria in seconda convocazione delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti, è norma inderogabile in dipendenza del carattere essenziale che il funzionamento dell'assemblea ordinaria assume per la vita della società), ma ancor più valida per il consiglio di amministrazione, la cui disciplina, come emerge, fra l'altro, dall'[art. 2391 c.c.](#) (dettato per limitare eventuali impugnazioni di "disturbo" e per dare certezza ai rapporti giuridici, anche se derivanti da deliberazioni viziate) e dagli [artt. 2385](#) e [2386 c.c.](#) (in tema di cessazione e di sostituzione degli amministratori), è tutta improntata all'esigenza di evitare che la sua funzionalità ne riesca in qualche modo compromessa, tanto che anche l'interesse dei soci, dei creditori e dei terzi alla regolarità e alla legalità delle deliberazioni consiliari risulta tutelato soltanto indirettamente ed in quanto sussistono determinati presupposti ([artt.2392](#) e seg., [2408](#) e [2409 c.c.](#)). Non può, dunque, seriamente contestarsi il presupposto del ricorso all'analogia".

Orbene applicando i suddetti principi al caso in esame ne discende che:

- il consiglio di amministrazione della società fallita doveva ritenersi, regolarmente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti (l'art. 25 dello Statuto della società recitava: "*Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni dovranno essere prese a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Il presidente ha un voto pari agli altri membri*");
- l'atto con cui il consiglio stesso ha deciso, sia pure col solo voto del consigliere Grottoli, la stipulazione dei cd. contratti Camm, non può non essere riconosciuto come espressione della volontà collegiale, come un atto cioè, rispondente allo schema normativo della delibera;
- i contratti di cui si autorizzava la sottoscrizione erano: a) un contratto per la fornitura di servizi/consulenze sugli acquisti aziendali, allo scopo di assicurarsi servizi e consulenze in merito a specifiche materie, tutte indicate nella delibera; b) un contratto estimatorio, avente ad



oggetto la fornitura di materiali per la lavorazione di manufatti e componenti in vetroresina da stoccare in depositi speciali con particolari regole per la sicurezza; c) un contratto di fornitura, avente ad oggetto la vendita di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci e di macchinari per la lavorazione di manufatti e componenti in vetroresina;

- È chiaro cioè che, una volta osservate le regole procedurali - proprie della collegialità - della convocazione e della riunione del consiglio, ed una volta emerso, nella discussione dell'ordine del giorno, il conflitto di interessi che ha portato all'astensione dell'altro consigliere (il Presidente Marchionni), il potere deliberativo veniva a concentrarsi nell'unico consigliere rimasto (ovvero il Grottoli).
- E proprio la maggiore ed esclusiva responsabilità che questi assume nell'operazione (rispetto a situazioni analoghe che possono verificarsi nell'assemblea, che non soggiace a responsabilità) è motivo che concorre a rafforzare l'affidamento del terzo sulla regolarità dell'operazione stessa;
- quindi la controversa delibera deve, ritenersi valida.

Ne consegue quindi che non trova applicazione neppure l'art. 7 dello Statuto della società All Sale che disciplinava i limiti dei poteri riconosciuti al Grottoli quale amministratore delegato.

Invece nel caso in esame – come emerge chiaramente dalla delibera in atti- in ordine alle condizioni di tutti e tre i contratti da stipulare, il CDA rinviava espressamente alle *“altre condizioni e modalità che l'Amministratore Delegato Sig. Grottoli, opportunamente delegato alla sottoscrizione di tutte le incombenze contrattuali, riterrà eque ed utili”*, tant'è che, con il quarto ed ultimo punto del deliberato, il CdA ha stabilito *“di conferire quindi all'Amministratore Delegato Sig. Grottoli Alessandro tutti i poteri del caso atti a porre in essere la delibera consigliare di cui ai precedenti punti n. 1), n. 2) e n. 3), lasciando ad esso ampia discrezionalità, con promessa di rato e valido”*.

Infatti il Grottoli ha sottoscritto i tre contratti (oggetto della citata delibera) con la Camm nell'ambito delle deleghe conferitegli dal consiglio di amministrazione.

Ne consegue anche l'infondatezza del secondo addebito mosso dalla curatela al convenuto Grottoli e quindi ai tre sindaci convenuti (La società All Sale risulta aver nominato quale organo di controllo, investito anche dei compiti di controllo legale dei conti, un collegio sindacale composto dai signori Alessandro Comandini (Presidente), Giovanni Rondini e Sauro Stefano Sergio Spallacci. Il collegio così formato è rimasto in carica dalla nomina, avvenuta in sede di costituzione della società, sino all'approvazione del bilancio d'esercizio per l'anno 2013. A quel punto, non sussistendo più l'obbligo



di munire la società di organo di controllo, l'assemblea dei soci di All Sale ha deliberato di non nominare un nuovo collegio; cfr. quanto accertato dal CTU nella relazione in atti)

Infatti, ai componenti del collegio sindacale in carica alla data di sottoscrizione dei contratti oggetto di causa (dott. Comandini, dott. Rondini e dott. Spallacci), la curatela ha contestato la mancata rilevazione della pretesa illegittimità della delibera del 27.06.2011, posta a base della stipula, sostenendo che essa era stata assunta in violazione dell'art. 7 dell'atto costitutivo (cfr. in particolare pag. 13 dell'atto di citazione).

Ma come già detto nessuna violazione dello statuto c'è stata.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla parte attrice, la suddetta delibera (rispetto alla quale l'altro amministratore - nonché Presidente del CdA - di All Sale si è astenuto per conflitto di interessi), è stata validamente assunta con il solo voto dello stesso sig. Grotoli, non dovendosi computare, nel quorum deliberativo, l'altro amministratore astenutosi per conflitto di interessi.

In questa prospettiva, il limite di cui all'art. 7 dell'atto costitutivo, valevole per le decisioni assunte dal singolo consigliere al di fuori del CdA, non trova applicazione al caso di specie, trattandosi di stipula in attuazione di decisione del Consiglio di Amministrazione, come tale avvenuta previa specifica autorizzazione consiliare.

E' altresì necessario rammentare che il sistema di diritto societario configura in capo ai sindaci, ai sensi dell'art 2407 cod. civ., una responsabilità per fatto proprio omissivo, da correlarsi alla condotta degli amministratori. I doveri di controllo imposti ai sindaci sono certamente contraddistinti da una particolare ampiezza, poiché si estendono a tutta l'attività sociale, in funzione della tutela e dell'interesse dei soci e di quello, concorrente, dei creditori sociali (Cass. n. 2772-99). Di modo che ad affermarne la responsabilità può ben esser sufficiente l'inosservanza del dovere di vigilanza. Questo accade, in particolare, quando i sindaci non abbiano rilevato una macroscopica violazione o non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità (ex aliis Cass. n. 13517-14, Cass. n. 23233-13), poiché in tal caso il mantenimento di un comportamento inerte implica che non si sia vigilato adeguatamente sulla condotta degli amministratori (o dei liquidatori) pur nella esigibilità di un diligente sforzo per verificare la situazione anomala e porvi rimedio, col fine di prevenire eventuali danni (cfr. di recente Cass. n. 18770-19). V. - Come in tutti i casi di concorso omissivo nel fatto illecito altrui, è però altrettanto certo che la fattispecie dell'art. 2407 cod. civ. richiede la prova di tutti gli elementi costitutivi del giudizio di responsabilità. E quindi: (i) dell'inerzia del sindaco rispetto ai propri doveri di controllo; (ii) dell'evento da associare alla conseguenza



pregiudizievole derivante dalla condotta dell'amministratore; (iii) del nesso causale, da considerare esistente ove il regolare svolgimento dell'attività di controllo del sindaco avrebbe potuto impedire o limitare il danno. Il nesso, in particolare, va provato da chi agisce in responsabilità nello specifico senso che l'omessa vigilanza è causa del danno se, in base a un ragionamento controfattuale ipotetico, l'attivazione del controllo lo avrebbe ragionevolmente evitato (o limitato). Il sindaco non risponde, cioè, in modo automatico per ogni fatto dannoso che si sia determinato pendente societate, quasi avesse rispetto a questo una posizione generale di garanzia. Egli risponde ove sia possibile dire che, se si fosse attivato utilmente (come suo dovere) in base ai poteri di vigilanza che l'ordinamento gli conferisce e alla diligenza che l'ordinamento pretende, il danno sarebbe stato evitato.

Presupposti che nella fattispecie difettano tutti.

Mentre il convenuto Conti è estraneo alla vicenda dei contratti in questione, essendo stato nominato consigliere di amministrazione di All Sale soltanto nel 2012 e nessuno degli addebiti in questione è stato specificatamente mosso al predetto convenuto (Conti, in particolare, è stato designato dall'assemblea di All Sale del 07.06.2012 quale consigliere nonché Presidente del CdA di All Sale in luogo del dimissionario sig. Marchionni, e poi nominato amministratore unico dall'assemblea del 25.10.2012. Infatti, in data 25.10.2012, preso atto delle dimissioni del sig. Grottoli dalla carica di consigliere delegato, l'assemblea dei soci di All Sale stabilisce (cfr. verbale, doc.3 del fascicolo di parte attrice, pag. 26) che per il futuro la società sia gestita da un amministratore unico, nella persona del sig. Massimo Conti, il quale, alla data della dichiarazione di fallimento di All Sale, risulta ancora in carica come tale).

I contratti Camm sono stati -quindi- legittimamente sottoscritti dal Grottoli stante la validità della delibera del CDA e i poteri conferiti - nella fattispecie- al Grottoli per la sottoscrizione di tutti e tre i contratti.

E' generico oltre che infondato anche l'ulteriore addebito mosso dalla curatela al Grottoli (vedasi pagg. 11 - 12 dell'atto di citazione punti da 38 a 41) secondo cui sussisteva la responsabilità di quest'ultimo in quanto conosceva (anche perché era stato anche consulente di Camm s.r.l.) che la Camm s.r.l. e All Sale s.r.l. (insieme ad altre società) facevano parte di una più ampia società di fatto creata e gestita dal Marchionni (come era stato accertato dal Tribunale di Pesaro con la sentenza di fallimento n. 5/2015) e che l'astensione del Marchionni dalla decisione adottata dal CDA il 27/08/2011 era un mero stratagemma diretto a conferire una parvenza di legittimità alla decisione di legare la



società All Sale ad un rapporto così stretto, quasi esclusivo con la Camm s.r.l. (cfr. pag. 12 dell'atto di citazione).

La Curatela attrice, quindi, non ha addebitato all'amministratore (e ai sindaci convenuti) nessuna mala gestio nella mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per decisioni di quel tipo, oltre che della cura mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione intrapresa (si rammenta che è principio pacifico nella giurisprudenza della S.C. quella secondo cui: *"l'amministratore risponde dei danni causati dalla propria "mala gestio", poiché l'insindacabilità delle scelte di gestione (cd. "business judgement rule") trova un limite nella valutazione di ragionevolezza delle stesse, da compiersi "ex ante", secondo i parametri di diligenza di cui all'art. 2392 c.c., tenuto conto in particolare della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per decisioni di quel tipo, oltre che della cura mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione intrapresa"*; cfr. fra le tante anche in motivazione Cass. 2020 n. 12108).

Comunque il CTU (che ha dettagliatamente riportato il contenuto di tutti e tre i contratti per cui è causa in risposta al quesito di cui al n. 2, vedasi pagg. 31 e ss) ha accertato – diversamente da quanto dedotto dalla curatela attrice- che non sussiste nessun nesso di causalità fra l'inadempimento della Camm ai suddetti contratti e il fallimento della All Sale e che lo stato di insolvenza di quest'ultima si è verificato nel 2013 (vedasi in particolare pag. 71 della CTU ove si è accertato che: *"Nel caso di specie, tuttavia, le operazioni compiute nel corso del 2012, e i dati dei bilanci d'esercizio di All Sale per il 2012, segnano - come si vedrà più approfonditamente nel successivo paragrafo 7 - una discontinuità rispetto alla situazione, indubbiamente critica, delineata dai dati al 31.12.2011, al punto che non si ritiene di poter stabilire un nesso immediato, diretto ed univoco tra l'inadempimento di CAMM e la dichiarazione di insolvenza di All Sale"*. Inoltre – e sempre ad *abbundantiam*- va pure rilevato che il CTU ha accertato che non è stata depositata alcuna documentazione relativa alla situazione economica della Camm alla data della sottoscrizione dei tre contratti di cui sopra. Si ripete che la Curatela attrice non ha mai addebitato ai convenuti – quale atto di mala gestio- l'aver stipulato i tre contratti con una società già decotta o in condizioni economiche tali da farne prevedere l'inadempimento. L'addebito specificatamente mosso dalla curatela è stato sopra riportato ed è – come già detto- generico e comunque riferito in modo del tutto impreciso alla asserita conoscenza che il Grotoli avrebbe avuto del legame fra le due società e delle condizioni e del contesto situazionale di entrambe. Inoltre il CTU ha accertato – vedasi pag. 61- che esaminata la documentazione versata in atti **non è possibile** accertare, alla data della delibera del



27.06.2011 e a quella di sottoscrizione dei contratti contestati dalla curatela con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, la *effettiva* situazione economica della CAMM S.r.l. Nelle pagine precedenti della CTU infatti l'ausiliario ha accertato che: *"Sussiste, poi assoluta incertezza sui fattori e sulle cause della crisi che ha investito CAMM Srl (del resto la sentenza dichiarativa del fallimento di tale società è stata prodotta solo per estratto) e, per quanto qui in particolare interessa, sugli elementi che ne hanno determinato la incapacità e/o la impossibilità di adempiere alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati con All Sale" ...omissis "In effetti, in mancanza dei suddetti bilanci e documenti, e stante l'assenza di ulteriori contributi documentali nei fascicoli delle altre parti, non è possibile delineare quale fosse la effettiva situazione di CAMM Srl alle date individuate nel quesito sottoposto alla scrivente. Infatti, le informazioni specificamente desumibili dalla documentazione in atti relativamente a CAMM, e databili entro mese di settembre del 2011, quindi in un arco temporale che include le date rilevanti per l'accertamento devoluto al CTU, riguardano il (solo) rapporto con la fornitrice All Sale, e a ben vedere ne mostrano un fisiologico andamento (si ribadisce, le considerazioni valgono per il periodo compreso tra costituzione di All Sale e fine di settembre 2011). Peraltro, fino al 23.09.2011 (data in cui il collegio sindacale verifica, tra l'altro, i contratti contestati) non si rilevano inadempienze di CAMM alle obbligazioni assunte nei confronti di All Sale, né per quanto concerne gli obblighi di pagamento delle forniture, né in relazione alle altre obbligazioni a contenuto patrimoniale derivanti dal contratto di fornitura dell'1.07.2011, in specie all'obbligo di costituire il deposito cauzionale" ..."Tanto premesso, alla data del 27.06.2011 CAMM non aveva ancora maturato debiti di fornitura verso All Sale; alla data dell'1.07.2011, e sulla base delle scadenze di pagamento contrattualmente previste, la pendenza della fattura n. 1 del 30.06.2011 non avrebbe potuto destare preoccupazione, e altrettanto è a dirsi con riferimento alla data dell'1.09.2011, poiché in entrambi i casi pendevano i termini per il pagamento tanto della prima quanto della seconda fattura" ...omissis "In altri termini, l'andamento del rapporto tra All Sale e CAMM dalla costituzione di All Sale al 23.09.2011 non presenta, per quanto si evince dalle annotazioni riportate per il medesimo periodo nelle schede contabili allegate alla citazione, profili tali da far inferire una situazione di illiquidità di CAMM. In corrispondenza delle date rilevanti ai fini di questa consulenza tecnica (27.06.2011; 01.07.2011; 01.09.2011), tutte collocate in periodo intermedio tra la chiusura dell'esercizio 2010 e la chiusura dell'esercizio 2011, i dati finanziari ed economici di CAMM al 31.12.2011 (dai quali il consulente della curatela attrice ha dedotto una condizione di illiquidità in capo alla stessa CAMM Srl, nonché la mancanza della necessaria solidità patrimoniale e l'incapacità della società di adempiere alle obbligazioni a breve termine), non potevano - per definizione - essere già disponibili"; inoltre il CTU ha concluso che "Pertanto, gli indici di liquidità per l'anno 2010 desumibili dai dati di cui alla relazione del dott. Ferrucini, con current test di 0,91 e quick test di 0,56*



portano a ritenere che, al 31/12/2010, CAMM non versasse (ancora) in condizioni tali da manifestare una crisi di liquidità, o comunque tali da far temere che potesse sperimentare serie e concrete difficoltà nel regolare adempimento delle obbligazioni assunte". Precisa altresì il CTU che: "Né si possono ricavare elementi di sorta, quanto alla effettiva situazione economica di CAMM Srl alle date di interesse per rispondere al quesito, dai bilanci di All Sale depositati agli atti del presente giudizio. Si tratta, in specie, dei bilanci di All Sale al 31.12.2011, al 31.12.2012 e al 31.12.2013. Posto che CAMM S.r.l. è stata dichiarata fallita in data 21.06.2012, i bilanci di All Sale potenzialmente più utili per dare risposta al quesito formulato dal Sig. Giudice sono quelli degli esercizi 2011 (durante il quale si è instaurato il rapporto con CAMM S.r.l.) e 2012. Tali bilanci, tuttavia, risultano allegati in forma incompleta, in specie limitatamente ai soli prospetti di Stato Patrimoniale e Conto Economico, senza la copia della nota integrativa (presente, invece, per il bilancio 2013, ma priva di riferimenti idonei a far luce sul tema che qui si discute). Da essi, pertanto, non è possibile desumere alcunché in ordine al rapporto con CAMM e alla situazione di quest'ultima"). Sono disponibili agli atti le relazioni del collegio sindacale di All Sale Srl ai bilanci di quest'ultima società chiusi al 31.12.2011 e al 31.12.2012 (trascritte nel libro del collegio, possono essere consultate alle pagine da 9 a 11 comprese, e da 26 a 28 comprese dell'allegato n.5 alla citazione), ma la loro lettura non aggiunge alcuna informazione circa la situazione in cui versava CAMM Srl nell'anno 2011". Infine conclude il CTU, alla pag. 63, che: "non è risultato possibile accertare, alla data della delibera del 27.06.2011, a quella di sottoscrizione di ciascuno dei contratti per i quali è causa, quindi all'1.07.2011 e all'1.09.2011, e, per quanto specificamente riguarda i sindaci, al 27.06.2011 e al 01.09.2011 quale fosse la effettiva situazione economica della CAMM S.r.l. (che il Sig. Giudice chiede di identificare così come emergente dai bilanci o da altre circostanze rinvenibili dagli atti di causa), non è neppure possibile stabilire se la situazione di CAMM alle date precisate fosse effettivamente tale per cui gli amministratori e i sindaci convenuti della All Sale potevano prevedere (o avrebbero potuto prevedere secondo l'ordinaria diligenza e tenuto altresì conto della specifica funzione ricoperta) alla data del 27.06.2011, a quella di sottoscrizione dei citati contratti e alla data del 27.06.2011 e 01.09.2011 (per quanto riguarda specificatamente i sindaci) che la CAMM S.r.l. non era in grado di adempiere agli obblighi assunti con i citati contratti".

Mentre nessun elemento si ricava dal fatto – pure allegato dalla Curatela- che il Grottoli all'epoca intratteneva rapporti di consulenza con la Camm e quindi conosceva bene le condizioni di entrambe le società (vedasi sempre pag. 12 della citazione).

Al contrario il CTU sul punto ha accertato che: "La stessa parte attrice documenta la sussistenza, nel 2011 e 2012, di un rapporto di consulenza tra il sig. Grottoli e la società CAMM Srl, producendo varie fatture emesse dal primo nei confronti della seconda. Tutte le fatture recano, a seconda dei casi, la generica causale "Prestazione



professionale”, oppure quella di “Docenza progetto 09A3M4P083PG03”, senza ulteriore dettaglio. Esse, pertanto, non offrono alcuna indicazione in ordine all’ambito effettivo della consulenza prestata dal Grottoli a favore di CAMM (la sigla del progetto non è intellegibile), e non consentono di desumere alcunché in ordine agli ambiti operativi delle prestazioni, né di evincere quali ambiti dell’operatività di CAMM fossero necessariamente noti al sig. Grottoli perché senz’altro inerenti la consulenza prestata” (cfr. pag. 88 della CTU; le deduzioni contenute a riguardo nella memoria di replica depositata dalla Curatela sono nuove e comunque restano mere supposizioni del tutto inconcludenti).

L’ultimo addebito mosso dalla Curatela ai convenuti riguarda la ripetuta violazione dell’art. 18 dello Statuto dei patti parasociali.

In particolare la Curatela attrice (vedasi pagg. 13 dell’atto di citazione che – lo si ripete non è stato integrato dalla memoria di cui all’art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.) ha dedotto che:

- l’amministratore Conti, adottando la irregolare procedura suggerita dal Collegio sindacale ed emergente dal verbale del 11/07/2013- aveva fatto approvare dai soci della società i bilanci per il 2012 (approvato in data 2.12.2013) e il 2013 (approvato il 23.6.2014) nonostante la mancanza del quorum statutario sia costitutivo che deliberativo. I bilanci infatti venivano approvati dal socio al 80% (ovvero la società Fano Yacht Service) mentre lo statuto richiedeva l’81% (quindi l’addebito non riguarda né può riguardare il convenuto Grottoli che all’epoca dei suddetti fatti si era già dimesso dalla carica e non era più amministratore della All Sale come sopra accertato e come eccepito dalla difesa del predetto fin dalla sua costituzione. Infatti nelle conclusioni di cui alla pag. 16 dell’atto di citazione la suddetta domanda risarcitoria non è diretta nei confronti del convenuto Grottoli ma solamente delle restanti parte convenute);
- La illegittima approvazione dei suddetti bilanci aveva prolungato artificiosamente l’attività di All Sale nonostante l’insolvenza che si era manifestata e malgrado lo stato di impossibilità di funzionamento dell’assemblea dei soci (l’altro socio al 20% sig. Ottaviani infatti non partecipava alle assemblee);
- i componenti del collegio sindacale erano responsabili in solido ai sensi degli artt. 2484 e 2485 c.c.;
- il danno subito dalla società era pari ad E. 217.138,00 ovvero pari alla riduzione del patrimonio netto della società All Sale subito fra la data del 31/12/2012 (data in cui la società avrebbe dovuto essere sciolta) e la data del 27/10/2014 (data della dichiarazione di fallimento).

Gli assunti sono infondati per le motivazioni che si vanno ad esporre.



A tal fine è dirimente ed assorbente rilevare che:

- Il criterio della differenza tra il passivo e l'attivo può essere – in via residuale- utilizzato quando ricorrano le condizioni perché si proceda ad una liquidazione equitativa del danno, siano indicate le ragioni che non hanno permesso l'accertamento puntuale degli effetti dannosi della condotta imputata all'amministratore ed il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto al caso concreto (cfr. anche in motivazione Cass. S.U. 2015 n. 9100 e Cass. successiva fra cui sent. Cass. 2022 n. 4347 anche in motivazione; vedasi anche Cass. 2021 n. 13220);
- Per cui il fallimento attore aveva l'onere (ivi non assolto) di individuare e dimostrare il danno subito dalla società a causa ed in conseguenza degli specifici inadempimenti imputati all'organo gestorio e di controllo convenuto e indicati in citazione; danno senza dubbio determinabile sulla base della documentazione a disposizione della curatela;
- la Curatela attrice – inoltre- non neppure ha dimostrato la situazione economica della società All Sale s.r.l. alla data del fallimento; Il CTU -infatti- ha affermato che: *“La situazione economico-patrimoniale al 27.10.2014 assunta a riferimento per il confronto con le risultanze del bilancio 2012, alla quale la citazione si riporta, non risulta depositata agli atti della controversia. Pertanto, l'importo del patrimonio netto di All Sale alla data della dichiarazione di fallimento di quest'ultima, così come indicato nella citazione, non è verificabile dalla scrivente, né è altrimenti desumibile dagli atti di questo giudizio. L'unico documento che avrebbe potuto in qualche modo supplire alla riscontrata carenza è la relazione del dott. Ferrucini, la quale però, per quanto concerne la società All Sale Srl non contiene e non riporta alcun dato contabile e/o di bilancio riferito alla data del fallimento della stessa All Sale (si è già detto, del resto, che la perizia del dott. Ferrucini è stata predisposta a fini e in ambito diversi da quelli della presente controversia)”*;
- i dati contabili più recenti relativamente alla situazione patrimoniale di All Sale depositati nel presente giudizio – come accertato dal CTU- sono quelli del bilancio al 31.12.2013 (doc. 15 del fascicolo della parte attrice) e non vi è prova di un aggravamento fra quella data e quella del fallimento (inoltre è bene rilevare che il bilancio del 2013 è stato approvato il 23/06/2014 e il fallimento è stato dichiarato nell'ottobre 2014 e quindi in un arco temporale assai ristretto. Si rammenta che il Tribunale di Pesaro in data 21-27/10/2014 ha dichiarato il fallimento della società All Sale s.r.l. su istanza del creditore Polynt, con il quale era stato raggiunto un accordo transattivo per il pagamento rateale del debito di fornitura inadempito, poi non onorato da



All Sale con interruzione al 26.09.2013 dei pagamenti concordati; cfr. verbale del Collegio sindacale del 07.01.2014);

- lo stato di insolvenza di All Sale si è manifestata irreversibilmente ed inequivocabilmente nel 2013, come accertato dal CTU (vedasi relazione in atti diffusamente richiamata sopra) mentre secondo quanto emerge dal bilancio del 31/12/2012 la società non si trovava in stato di insolvenza (Dopo la copertura della perdita pregressa, l'esercizio 2012 si è chiuso con un risultato economico di segno positivo per euro 10.628=, e un patrimonio netto pure positivo (per euro 137.338); cfr. CTU pag. 75 e ss; il CTU ha accertato, infatti, che sulla base del bilancio del 2012 la società appariva in grado di far fronte alle obbligazioni in essere. Non può inoltre sottacersi che nessuna delle delibere di approvazione dei bilanci del 2012 e del 2103 è stata mai impugnata dai soci della All Sale s.r.l.).
- ne consegue che il confronto pure fatto dal CTU in base ai bilanci per gli esercizi chiusi al 31/12/2012 (punto di partenza) e al 31/12/2013 (senza fra l'altro dimenticare che il collegio sindacale aveva espresso parere contrario alla approvazione del bilancio del 2013), è del tutto irrilevante non essendo neppure oggetto del quesito peritale in quanto non oggetto di specifica allegazione e domanda attorea nel senso appena sopra precisato (Per cui la richiesta avanzata dalla Curatela per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni non può essere accolta. Nè può procedersi ad una liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. sia perché richiesta dalla Curatela attrice tardivamente ovvero solamente in sede di precisazione delle conclusioni sia perché comunque non ne ricorrono i presupposti fra l'altro mai neppure allegati e/o dedotti. Come è noto la liquidazione equitativa del danno presuppone l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico), nonché l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto).

Quindi ed in conclusione tutte le domande attoree vanno rigettate.

Le spese seguono la soccombenza del fallimento attore e si liquidano in favore dei convenuti e della terza chiamata in causa (vedasi sul punto fra le tante Cass. 2019 n. 23123 secondo cui *"le spese del giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia devono essere poste a carico di chi, rimasto soccombente, ne ha provocato e giustificato l'intervento in causa"* non risultando che la chiamata in causa della compagnia assicurazione sia stata arbitraria) ex Dm 55/2014 (valori medi ed in via equitativa per le parti che non hanno depositato nota spese e nei limiti degli importi richiesti nelle note depositate laddove inferiore



ai valori medi di riferimento) - previa riduzione del 30% in ragione della infondatezza delle preliminari eccezioni sollevate- tenuto conto del valore della controversia (pari alla somma richiesta in citazione a titolo risarcitorio ex art. 5 del citato Dm 55/2014) e delle attività processuali effettivamente svolte.

Le spese di CTU (così come liquidate dal G.I.) sono poste a carico effettivo e definitivo del fallimento attore con conseguente diritto delle altre parti di ripetere dalla Curatela attrice tutte le somme eventualmente già anticipate a tale titolo nel corso del giudizio.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Ancona, Sezione Specializzata delle Imprese, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in Grado al n. RG 7085/2017, disattesa ogni altra domanda e/o eccezione, così decide:

#### **RIGETTA**

tutte le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti e dalla terza chiamata in causa perché infondate per i titoli e per le causali di cui in motivazione;

#### **RIGETTA**

tutte le domande attoree per le causali di cui in motivazione;

#### **CONDANNA**

Il Fallimento attoree al pagamento in favore dei convenuti e della terza chiamata in causa delle spese di lite che si liquidano – per le causali di cui in motivazione- nella somma di E. 23.357,70 - a titolo di compenso professionale- oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, come per legge, in favore di ciascuno dei convenuti e in favore della terza chiamata in causa;

#### **PONE**



Le spese della espletata CTU a carico esclusivo e definitivo di parte attrice con conseguente diritto di tutte le altre parti di ripetere dalla predetta parte le somme eventualmente già anticipate a tale titolo nel corso del presente giudizio.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 14/07/2022

Il Presidente

Dott. Sergio Casarella

Il Giudice rel./est.

Dott.ssa Gabriella Pompetti

Arbitrato in Italia

